



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 1

DETERMINAZIONE N. **1033** del **07 MAG. 2014** Atti n. 1335/2010

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ORIENTAMENTO E SVILUPPO "FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI" ONLUS DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRATICI PER OPERATORI SOCIO SANITARI.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 2304 del 26.10.2010, con la quale è stata approvata la convenzione con il Centro di Formazione Professionale Orientamento e Sviluppo "Fondazione Don Carlo Gnocchi" ONLUS di Milano, con sede legale in via Gozzadini, 7, per l'effettuazione di tirocini pratici per i propri allievi iscritti ai Corsi di Formazione per la qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) ed a quelli di riqualifica da A.S.A. in O.S.S.;

**TENUTO CONTO** della intervenuta modifica al quadro normativo di livello nazionale e regionale e ritenuto di procedere all'adeguamento della disciplina convenzionale, secondo i nuovi standard di cui alla d.g.r. X/825 del 25.10.2013;

**LETTI** ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento;

**VISTA** la nota in data 10.04.2014, prot. 133/14 del medesimo Centro di Formazione, con la quale si propone, tra l'altro, un nuovo testo convenzionale e ritenuto di poterlo condividere;

**ATTESO** il parere favorevole alla riconferma del rapporto convenzionale da parte del S.I.T.R.A.;

**CON** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**DETERMINA**

1. di approvare la stipula di una convenzione con il Centro di Formazione Professionale Orientamento e Sviluppo "Fondazione Don Carlo Gnocchi" ONLUS di Milano, con sede legale in via Gozzadini, 7 (C.F. 04793650583 - P.IVA 12520870150), secondo il testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
2. di autorizzare, contestualmente, i tirocini richiesti con la nota richiamata in premessa e relativi agli allievi Bah Mamadou Misbaou e Carlo Dossena, nei termini e modi previsti nei corrispondenti Progetti Formativi Individuali;
3. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al punto 1. non comporta alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile, a carico del Centro di Formazione;

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO  
dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Osvaldo Basilico

Servizio competente: Direzione Amministrativa  
Responsabile del Procedimento: Avv. Giuseppina Verga  
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA **07 MAG. 2014** N. **1033**

IRCCS di natura pubblica

**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E  
REGOLAMENTATI****TRA**

La Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS tramite il Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo - di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Milano - via Gozzadini, 7 -, codice fiscale n. 04793650583, rappresentata da Mons. Angelo Bazzari, nato a Pecorara, il 28/02/1943;

**E**

La **Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico** di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Vai Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Codice Fiscale/P.IVA 04724150968 in persona del Direttore Generale, dott. Luigi Macchi, nato a Gallarate (VA) il 01/08/1952

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:****ARTICOLO 1****DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

1. **Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**  
La Fondazione "Istituto Auxologico Italiano" su proposta di Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS tramite il Centro di Formazione, Orientamento e Sviluppo, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, <sup>1</sup> soggetti di seguito denominati "tirocinanti", per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

**ARTICOLO 2****PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, redatto secondo lo schema adottato da Regione Lombardia e sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

<sup>1</sup> La sede del tirocinio deve obbligatoriamente essere all'interno del territorio regionale

2. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

### **ARTICOLO 3**

#### **LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del progetto individuale attraverso la predisposizione di puntuali report. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. il tutor aziendale, svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

### **ARTICOLO 4**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che il tirocinante:
  - a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
  - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

2.

Le parti concordano altresì che al termine del tirocinio il promotore, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, rilascia al tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del tirocinio.

## ARTICOLO 5

### GARANZIE ASSICURATIVE

1.

Ogni tirocinante è assicurato:

a)

presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore.

b)

presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore. La compagnia assicurativa è la UNIPOL (polizza infortuni e responsabilità civile n. 1/10397/65/101767887).

2.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante nel progetto formativo al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

## ARTICOLO 6

### MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico:

a)

della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

Indicare:

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore;

b)

della "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto promotore;

c)

dell' "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante



La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ove necessari, in funzione dei rischi della mansione cui verrà destinato il tirocinante sono a carico del soggetto ospitante.

## ARTICOLO 7

### DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

1. Indicare l'opzione:  
☐ **Convenzione singola** - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione del tirocinio (indicato nel progetto formativo individuale), comprese le eventuali sospensioni e proroghe.  
☒ **Convenzione quadro** - La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione non oltre 24 mesi e si applicherà ad ogni tirocinio fino ad un massimo di n° 10 che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, e comunque **in funzione della capacità di accoglimento** (in base alla disponibilità).
2. sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie
  - a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
  - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i attraverso comunicazione scritta e avrà effetto dopo 24 ore dal ricevimento della stessa.

Milano, 10.6.2014

Fondazione "Don Carlo Gnocchi" ONLUS

Per il Legale Rappresentante

Mons. Angelo Bazzari

Direttore Area Formazione - Ce.F.O.S.

Gianbattista Martinelli



Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda -

Ospedale Maggiore Policlinico

Direttore Generale

Dott. Luigi Macchi

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 13/05/14